

(N. 1242-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1802)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e il Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza 29 novembre 1955

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875,
concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, pubblicato lo stesso giorno sulla *Gazzetta Ufficiale* è stata aumentata l'imposta di consumo sul caffè naturale in grani ed in pellicole portandola da lire 30.000 a lire 50.000 al quintale e quella sul caffè tostato portandola da lire 41.400 a lire 69.000 al quintale.

Si tratta ancora di uno dei provvedimenti che il Governo ha dovuto adottare per far fronte ai nuovi oneri che si è assunto di sostenere con i provvedimenti a tutti noti a favore del personale impiegatizio e salariato.

La discussione che si sta svolgendo in Aula per la conversione di altro decreto-legge, quello che ha istituito l'imposta di fabbricazione sul metano, rende superfluo che il relatore si soffermi a commentare i presupposti economici e finanziari della proposta che oggi si presenta al vostro esame.

Necessità di reperire dei fondi, necessità di reperirli in settori nei quali sia possibile ottenere un incasso immediato onde evitare che si verifichi un anormale eccesso di moneta sul mercato, necessità di evitare il ricorso a tassazioni che impongano pesanti attrezzature o procedimenti che disturbino la vita economica, ecc., volontà assoluta del Governo e della maggioranza di tener fede alla politica delle aliquote basse, e di evitare in qualsiasi modo il crearsi di una mentalità inflazionistica sono i motivi per i quali la maggioranza della Commissione ritiene di proporre al Senato di approvare il disegno di legge di cui si tratta, unitamente agli altri che sono ancora soggetti al vostro esame.

Di per se stesso l'aumento della imposta sul consumo del caffè appare, tra i vari provvedimenti, il meno popolare; d'altra parte non sono contrarie al vero le notizie che si enunciano nella relazione con la quale il provvedimento è stato presentato; l'aumento del dazio sul caffè tenderà a riversarsi sui consumatori, e in alcune città ha già dato luogo ad un aumento di prezzo del caffè negli esercizi pubblici; va osservato però che un aumento di tassa di 28.000 lire al quintale (per il caffè tostato) si

dovrebbe ripercuotere minimamente sul prezzo del caffè in tazzina: 28.000 lire al quintale sono 28 centesimi al grammo; poichè per fare un caffè non si consumano più di un sette grammi di caffè in polvere il prezzo della tazzina di caffè dovrebbe aumentare al massimo di lire 2, meno di quanto recentemente in molte città è stato diminuito il prezzo del caffè in tazza in conseguenza della diminuzione del prezzo internazionale del caffè in grani.

A questo proposito va segnalato che il Governo ha cercato di aumentare l'imposta sul caffè, nel momento in cui i prezzi internazionali avevano permesso una riduzione dei prezzi di consumo, per modo che il gravame sul nostro consumatore fosse meno sensibile. Va anche osservato che il caffè è un prodotto il cui consumo in Italia è costantemente crescente e distribuito in modo frazionatissimo e che perciò, mentre da un lato ne sono stati importati nell'esercizio in corso 588.000 quintali circa, e il gettito della maggiorazione dell'imposta può dare secondo i calcoli governativi circa 11.760.000.000, dall'altro lato l'aggravio per abitante è assolutamente insensibile: se poi il provvedimento dovesse avere come effetto una contrazione dei consumi ciò non costituirebbe dal punto di vista alimentare e sanitario un inconveniente grave ma forse un vantaggio dato che per varie circostanze la popolazione italiana fa uso se mai eccessivo di nervini e le malattie di natura nervosa sono indubbiamente in aumento.

Evidentemente la maggioranza della Commissione non può essere lieta della necessità in cui si trova, per far fronte alle esigenze di copertura di nuove spese, di proporvi la convalida del disegno di legge di cui si tratta, ma è dovere di sincerità ammettere che il provvedimento non può ritenersi eccessivamente gravoso per l'economia italiana date le circostanze in cui è stato emesso e data la materia sulla quale incide. Per questi motivi la Commissione esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, concernente l'aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffè;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato E;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare l'imposta di consumo sul caffè;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è stabilita in lire 50.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in lire 69.000 per quintale.

Art. 2.

L'aumento d'imposta derivante dalla disposizione dell'articolo precedente si applica anche al caffè naturale e tostato che abbia assolto il tributo in base alle previgenti aliquote e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia da chiunque posseduto in quantità complessivamente superiore ai cento chilogrammi.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità esistenti, anche se viaggianti, alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di

fabbricazione od ai Comandi di brigata della guardia di finanza, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di supplemento d'imposta per effetto del precedente articolo 2 provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'articolo 93 del vigente regolamento doganale, tenendo per base l'intero quantitativo risultante dai verbali di accertamento redatti dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, a seguito del riscontro delle denunce di cui allo stesso articolo 2.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con una pena pecuniaria non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta a un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI —
GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.